

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

“Lo Sviluppo Sostenibile è quello che soddisfa i bisogni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future” – Commissione Bruntland, *Our Common Future*, 1987.

“Per Sviluppo durevole e sostenibile si intende uno sviluppo che consenta di fornire servizi ambientali, sociali ed economici a tutti gli abitanti di una comunità senza minacciare l’operatività dei sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi” – International Council for Local Environment Iniziatives (ICLEI), 1993.

STRATEGIE PER PERSEGUIRE UNO SVILUPPO “ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE”

**CONFERENZA EUROPEA DELLE CITTA' SOSTENIBILI
– AALBORG, 1994.**

- 1) Conservare i sistemi di supporto alla vita;**
- 2) Conservare la diversità biologica;**
- 3) Assicurare che gli usi delle risorse rinnovabili siano sostenibili e minimizzare il consumo delle risorse non rinnovabili;**
- 4) Mantenere entro la capacità di carico gli ecosistemi che la sostengono;**
- 5) Aumentare l'efficienza urbanistico-ambientale del sistema urbano;**
- 6) Migliorare le condizioni socio-economiche della comunità;**
- 7) Coinvolgere la comunità nel processo decisionale.**

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – *OGGETTO E FINALITA’*
DELLA LEGGE

“La presente legge detta le norme per il governo del territorio promovendo, nell’ambito della Regione, lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio medesimo” – (comma 1).

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 3 – *LE RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO*

“L’insieme delle risorse essenziali è costituito da:

- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;**
- b) città e sistemi degli insediamenti;**
- c) paesaggio e documenti della cultura;**
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici”.**

Nessuna risorsa essenziale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente.

Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a “particolari procedure valutative”.

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – *OGGETTO E FINALITA’*
DELLA LEGGE

“Le disposizioni di cui al Tit. II, Capo I della presente legge sono dettate anche in attuazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

VALUTAZIONE INTEGRATA
DI PIANI E PROGRAMMI

ARTICOLO 11 – *DISPOSIZIONI GENERALI*

“I Comuni, le Province e la Regione, ai fini della adozione degli strumenti della pianificazione territoriale, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana”.

“La V.I. comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio”.

VALUTAZIONI STRATEGICHE ED OPERATIVE

La L.R. 1/2005 prevede particolari attività valutative preliminari di tipo strategico, che hanno lo scopo di definire le condizioni per la trasformabilità delle risorse territoriali.

Nello specifico:

- **le valutazioni strategiche integrate** si applicano alle azioni di trasformazione individuate nelle loro prestazioni e connotazioni generali quando lo strumento di pianificazione che le prevede rimandi ad altro strumento la loro ulteriore definizione urbanistica;

- **le valutazioni operative**, invece, non prendono in considerazione un atto di pianificazione territoriale nel suo insieme ma si applicano alle singole azioni di trasformazione. Esse hanno lo scopo di eliminare e/o mitigare gli effetti ambientali negativi e sono applicate ad azioni non assoggettate ad ulteriore elaborazione urbanistica di dettaglio, indipendentemente dal piano o programma dal quale siano previste.

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

PRINCIPI GENERALI

**ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA’
DELLA LEGGE**

Per perseguire lo Sviluppo Sostenibile, i Comuni, le Province e la Regione devono favorire, tra l’altro, *una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:*

- 1) la riduzione dei consumi energetici;*
- 2) la salvaguardia dell’ambiente naturale;*
- 3) la sanità ed il benessere dei fruitori;*
- 4) l’eliminazione delle barriere architettoniche;*
- 5) l’organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all’autodeterminazione delle scelte.*

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

ARTICOLO 145 – *EDILIZIA SOSTENIBILE*

La Regione fissa le linee guida tecnico-costruttive, tipologiche ed impiantistiche al fine di garantire una qualità edilizia sostenibile.

Per poter accedere ad incentivi economici e dimensionali previsti dalla legge la progettazione degli edifici deve adeguarsi alle citate linee guida.

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

ARTICOLO 146 – *INCENTIVI ECONOMICI ED URBANISTICI*

Per incentivare l'edilizia sostenibile i Comuni possono applicare **riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria** in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti, **fino ad un massimo del 70%.**

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

ARTICOLO 146 – *INCENTIVI ECONOMICI ED URBANISTICI*

Non sono computati ai fini degli indici stabiliti dai Comuni:

a) lo spessore delle murature eccedenti i 30 cm e comunque superiori ai minimi fissati dai R.E.;

b) l'incremento di spessore dei solai per ottenere ottimali isolamenti termici ed acustici;

c) le serre solari;

d) maggiori volumi atti ad ottenere requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici.

L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
REGIONE TOSCANA

NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

**ARTICOLO 146 – *INCENTIVI ECONOMICI
ED URBANISTICI***

I Comuni possono prevedere **incrementi della superficie utile fino al 10%** per gli interventi realizzati conformemente alle linee guida regionali sulla bioedilizia.

D.G.R.T. 28 FEBBRAIO 2005, N. 322
“LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE DEGLI
EDIFICI IN TOSCANA”
REGIONE TOSCANA

NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

Per ottenere gli incentivi previsti dalla L.R. 1/2005 è necessario seguire le modalità contenute nelle linee guida.

In particolare è necessario compilare delle schede di valutazione delle prestazioni energetico-ambientali dei progetti suddivise nelle seguenti aree:

- a) qualità ambientale esterna;
- b) risparmio di risorse;
- c) carichi ambientali;
- d) qualità ambiente interno;
- e) qualità del servizio;
- f) qualità della gestione;
- g) trasporti.

La compilazione delle schede attribuisce un determinato punteggio al quale corrispondono i benefici di legge.